



COMUNE DI CAMASTRA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Corso Vittorio Veneto

Telefono 0922/954011- fax 0922/950680

Ordinanza n° 25 del 28-12-2015

OGGETTO: DECORO URBANO - Divieto volantinaggio selvaggio.

IL SINDACO

Considerato che la distribuzione indiscriminata di manifesti, opuscoli e depliant nelle pubbliche vie di questo Comune, nelle piazze, sui veicoli in sosta, e su qualsiasi manufatto esposto in luogo pubblico, compresi i pali della pubblica illuminazione, gli alberi e la segnaletica stradale è causa di un abnorme e notevole deposito di rifiuti di difficile raccolta, dell'imbrattamento del suolo pubblico e dell'occlusione delle caditoie;

Premesso che in questo Comune,

- sono pervenute varie segnalazioni per la presenza di volantini pubblicitari abbandonati sul suolo pubblico.
- tale fenomeno è stato segnalato anche dall'Autorità di Ambito Territoriale AG3 Dedalo Ambiente SPA, titolare del servizio di gestione integrata dei rifiuti, quale fenomeno che sporca le pubbliche vie e che crea notevoli disagi nei processi di spazzamento e di pulizia delle strade;
- i volantini pubblicitari vengono spesso recapitati o lasciati nelle persiane delle porte, nei gradini, sulle maniglie esterne delle porte e dei portoni di ingresso alle abitazioni.
- i predetti fenomeni di sporcizia rappresentano una conseguenza diretta dell'attività di volantinaggio effettuata in modo improprio e crea disagi sia ai cittadini, che trovano i volantini abbandonati in prossimità della propria abitazione,
- all'Amministrazione Comunale, crea un aggravio di spesa per l'aumento di incidenza del costo di spazzamento per la pulizia delle strade:
- risulta, altresì, diffusa l'affissione di materiale pubblicitario su pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale in tutto il territorio comunale e su altro supporto murale o strutturale non regolarmente autorizzato;

Ritenuto opportuno intervenire per una corretta politica di tutela ambientale e di decoro urbano e perseguire, in modo rigoroso, da parte di questa pubblica Amministrazione regolamentando l'attività di distribuzione dei depliant e volantini per le strade di tutto il territorio comunale al fine di incidere nei processi di controllo ed in funzione della programmazione delle pulizie delle strade.

Visto il D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507.

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell' Imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni, approvato con delibera del commissario straordinario con i poteri e le attribuzioni del consiglio comunale n. 02 del 06/02/2003.

Visto l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000.

Pubblicata all'albo pretorio
dal 28/12/15 al 12/01/2015
senza opposizioni. N. 1014

Il Messo Comunale
(C. Niedemo)

Visto il D.Lgs.152/2006;

Visto l'art. 15, comma 1° lett." F". del nuovo Codice della strada;

Attesa la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge;

ORDINA

1. Con effetto immediato è fatto divieto a tutte le imprese, alle società e/o ditte esercenti attività pubblicitarie, organismi non a scopo di lucro (onlus), di effettuare in tutto il territorio comunale pubblicità mediante volantinaggio, affissione e apposizione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, su alberi, nonché sui muri o qualsiasi altro posto o strutture non autorizzate;
2. E' fatto divieto di distribuire volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sulle porte di accesso di qualsiasi abitazione o in concomitanza di esse, sulle autovetture e comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;
3. E' vietata la distribuzione di volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione e la distribuzione a mano in prossimità ed in corrispondenza di incroci e durante lo svolgimento del mercato settimanale;
4. La distribuzione di volantini, depliant, manifesti od altro materiale pubblicitario e/o di natura commerciale potrà avvenire nelle cassette postali o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, all'interno dei locali pubblici ed attività commerciali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30;
5. E' fatto obbligo di non lanciare su tutto il territorio comunale volantini, buoni sconto, biglietti omaggio e materiale simile.
6. La distribuzione di volantini deve essere effettuata previa presentazione all'Ufficio Tributi di apposita dichiarazione, almeno 3 giorni prima dell'inizio della distribuzione nella quale saranno indicati:
 - a. dati di chi effettua il servizio di volantinaggio;
 - b. dati dell'eventuale impresa per conto della quale è effettuato il servizio di volantinaggio;
 - c. la data in cui sarà fatto il volantinaggio;
 - d. il numero delle persone che effettuano la distribuzione;
 - e. titolo del volantino;
 - f. ricevuta del versamento dell'imposta.

L'Ufficio Tributi inoltrerà copia della denuncia ricevuta al Comando di P.M.

Le ditte e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio, dovranno segnalare almeno 2 giorni prima al Comando di P.M. la data di inizio delle operazioni e l'itinerario che seguiranno nella distribuzione dei volantini.

AVVERTE

Che i trasgressori della presente ordinanza, attività economiche, commissionarie e/o beneficiarie della pubblicità riportata sul volantino, personale reclutato, saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- A) per le imprese e le società commissionarie e/o beneficiari della pubblicità:
sanzione amministrativa pecuniaria da € 103.00 a € 774.50 oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
- B) Per il personale che diffonde volantini e/o affigge manifesti:
sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 500.00 oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi.

Per i trasgressori dei suddetti obblighi è ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge n° 689/81, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della stessa.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota con le seguenti modalità e precisamente:

- Pubblicata all'Albo Pretorio;
- Affissa sull'intero territorio mediante manifesti murali;
- Pubblicata sul sito internet del comune.

Il Comando della P.M. e alle altre Forze dell'Ordine competenti sul territorio, sono incaricate dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente Ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

INFORMA che contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso al TAR competente, entro 60 gg.(sessanta) dalla pubblicazione all'albo pretorio secondo le modalità di cui alla L. 1034 /71 ovvero in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199 / 71 entro 120 gg. (centoventi) dalla stessa pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza la quale dovrà essere notificata dal Messo C/le al Resp.le Ufficio Tributi, al Comando dei Vigili Urbani ed alla Stazione Carabinieri di Camastra.

Le forze dell'ordine sono incaricate al rispetto ed alla esecuzione della presente Ordinanza.

Camastra li'



Il SINDACO

Rag. Angelo Cascià